



Igino Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
igino@studiosorbino.com
<http://www.studiosorbino.com>


Acconto IVA 2021

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Come di consueto siamo arrivati al calcolo e versamento dell' acconto IVA . Non ci sono particolari cambiamenti rispetto agli anni precedente, ma non guasta ricordare alcune cose come chi sono i **soggetti esonerati**, quali sono i **metodi di determinazione**, le **modalità di versamento** ed i **profili sanzionatori**.

Premessa

Salvo i casi di esonero, i soggetti passivi sono tenuti a versare l'acconto IVA 2021 entro il 27.12.2021 (art. 6 co. 2 della L. 29.12.90 n. 405).



Si tratta di un **versamento autonomo che si configura come anticipo del pagamento** d'imposta dovuto in relazione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15.12.2017 n. 28, § 1):

→ al mese di dicembre 2021, per i soggetti passivi mensili;

- al quarto trimestre 2021, per i soggetti passivi trimestrali "per natura" (artt. 73 co. 1 lett. e) e 74 co. 4 del DPR 633/72);
- all'importo dovuto sulla base della dichiarazione IVA relativa al 2021, per i soggetti passivi trimestrali "per opzione" (art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542).

Soggetti esonerati

Sono **esonerati** dall'obbligo di versamento dell'acconto IVA 2021:

- ✓ i soggetti passivi che devono versare un acconto inferiore a 103,29 euro (art. 6 co. 4 della L. 405/90);
- ✓ i soggetti passivi che hanno cessato l'attività nel 2021 e non sono tenuti a effettuare alcuna liquidazione periodica dell'imposta relativa al mese di dicembre 2021 (per i soggetti passivi mensili) oppure all'ultimo trimestre 2021 (per i soggetti passivi trimestrali), poiché non hanno registrato alcuna operazione dopo l'inizio di detto mese o trimestre;
- ✓ i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- ✓ i soggetti passivi che esercitano attività di intrattenimento di cui all'art. 74 co. 6 del DPR 633/72;
- ✓ i soggetti passivi (es. associazioni sportive dilettantistiche) che applicano il regime forfetario di cui alla L. 16.12.91 n. 398;
- ✓ i contribuenti che possono ancora applicare l'abrogato regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile di cui all'art. 27 co. 1 - 2 del DL 6.7.2011 n. 98;
- ✓ i contribuenti che applicano il regime forfetario per gli autonomi di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190;
- ✓ i soggetti passivi che hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili o esenti IVA;
- ✓ i soggetti passivi che hanno effettuato esclusivamente operazioni con applicazione del meccanismo dello "*split payment*" (art. 17-ter del DPR 633/72).


Tenuto conto della possibilità di applicare il metodo "più favorevole" di determinazione dell'acconto IVA 2021, sono **esonerati** "di fatto" dal versamento di quest'ultimo:

- i soggetti passivi che hanno iniziato l'attività nel corso del 2021;
- i soggetti passivi mensili che hanno evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2020;
- i soggetti passivi trimestrali "per natura" che hanno evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa all'ultimo trimestre del 2020;
- i soggetti passivi trimestrali "per opzione" che hanno evidenziato un credito IVA nella dichiarazione annuale relativa al 2020;
- i soggetti passivi che prevedono di evidenziare un credito IVA nell'ultima liquidazione (mensile o trimestrale) relativa al 2021 oppure nella dichiarazione IVA relativa a tale annualità.

Metodi di determinazione

L'acconto IVA può essere determinato applicando uno dei seguenti metodi:

- **metodo c.d. "storico"** (art. 6 co. 2 della L. 405/90);
- **metodo c.d. "previsionale"** (art. 6 co. 2 della L. 405/90);
- **metodo c.d. "effettivo"** (art. 6 co. 3-bis della L. 405/90).



Per i **contribuenti individuati con i DM 24.10.2000 nn. 366** (gestori dei servizi di telecomunicazione) e 370 (soggetti passivi che gestiscono determinati servizi pubblici), i quali **nell'anno solare 2020 hanno versato IVA per un ammontare superiore a 2 milioni di euro**, l'acconto IVA 2021 è pari al **97% di un importo corrispondente alla media dei versamenti eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i primi tre trimestri del 2021** (art. 1 co. 471 della L. 30.12.2004 n. 311). In alternativa al predetto metodo "storico speciale", è comunque possibile l'utilizzo del metodo "effettivo" (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2005 n. 54 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.8.2019 n. 350).

Metodo "storico"

Il **metodo "storico"** prevede che l'acconto IVA 2021 sia determinato in misura pari all'88% del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare:

- per il mese di dicembre 2020 (maggiorato dell'eventuale conguaglio che risulta dalla dichiarazione annuale, cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15.12.2017 n. 28, § 1), da parte dei soggetti passivi mensili;
- per il quarto trimestre 2020, da parte dei soggetti passivi trimestrali "per natura";
- con la dichiarazione annuale del 2020, da parte dei soggetti passivi trimestrali "per opzione".

ESEMPIO

Si ipotizza un soggetto passivo mensile che calcola l'acconto IVA 2021 applicando il metodo "storico".

Descrizione	Importo
Acconto IVA 2020	5.000,00 euro
Saldo IVA per il mese di dicembre 2020	10.000,00 euro
Totale IVA dovuta per il mese di dicembre 2020	15.000,00 euro (5.000,00 + 10.000,00)
Acconto IVA 2021	13.200,00 euro (88% di 15.000,00 euro)

ESEMPIO

Si ipotizza un soggetto passivo trimestrale "per natura" che calcola l'acconto IVA 2021 applicando il metodo "storico".

Descrizione	Importo
Acconto IVA 2020	10.000,00 euro
Saldo IVA per l'ultimo trimestre 2020	20.000,00 euro
Totale IVA dovuta per l'ultimo trimestre 2020	30.000,00 euro (10.000,00 + 20.000,00)
Acconto IVA 2021	26.400,00 euro (88% di 30.000,00 euro)

ESEMPIO

Si ipotizza un soggetto passivo trimestrale "per opzione" che calcola l'acconto IVA 2021 applicando il metodo "storico".

Descrizione	Importo
Acconto IVA 2020	5.000,00 euro
Saldo IVA risultante dalla dichiarazione per l'anno 2020	15.150,00 euro (di cui interessi per 150,00 euro)
Totale IVA dovuta per l'ultimo trimestre 2020 (al netto degli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale, cfr. ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2004 n. 157)	20.000,00 euro (5.000,00 + 15.150,00 – 150,00)
Acconto IVA 2021	17.600,00 euro (88% di 20.000,00 euro)

Metodo "previsionale"

Secondo il **metodo "previsionale"**, l'acconto IVA 2021 è determinato in misura pari all'88% dell'importo che si presume di dover versare:

- per il mese di dicembre 2021, nel caso dei soggetti passivi mensili;
- per il quarto trimestre 2021, nel caso dei soggetti passivi trimestrali "per natura";
- in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno 2021, nel caso dei soggetti passivi trimestrali "per opzione".

OSSERVA

Al fine di applicare il metodo "previsionale", il soggetto passivo deve effettuare una stima di quanto dovrà versare relativamente all'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso oppure in sede di dichiarazione annuale. Qualora tale previsione risulti difficoltosa, per evitare di incorrere nelle sanzioni relative all'insufficiente versamento dell'acconto IVA, è comunque possibile avvalersi del metodo "storico" (cfr. C.M. 3.12.91 n. 52, § 1).

ESEMPIO

Si ipotizza un soggetto passivo mensile che calcola l'acconto IVA 2021 applicando il metodo "previsionale".

Descrizione	Importo
Previsione dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2021	15.000,00 euro
Acconto IVA 2021	13.200,00 euro (88% di 15.000,00 euro)

ESEMPIO

Si ipotizza un soggetto passivo trimestrale "per natura" che calcola l'acconto IVA 2021 applicando il metodo "previsionale".

Descrizione	Importo
Previsione dell'IVA dovuta per il quarto trimestre 2021	30.000,00 euro
Acconto IVA 2021	26.400,00 euro (88% di 30.000,00 euro)

ESEMPIO

Si ipotizza un soggetto passivo trimestrale "per opzione" che calcola l'acconto IVA 2021 applicando il metodo "previsionale".

Descrizione	Importo
Previsione dell'IVA dovuta in sede di dichiarazione per l'anno 2021	20.000,00 euro
Acconto IVA 2021	17.600,00 euro (88% di 20.000,00 euro)

Metodo "effettivo"

In base al **metodo "effettivo"**, l'acconto IVA 2021 è calcolato tenendo conto:

- dell'IVA relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nel registro delle fatture o dei corrispettivi, per il periodo dal 1.12.2021 al 20.12.2021 (nel caso dei soggetti passivi mensili), ovvero per il periodo dal 1.10.2021 al 20.12.2021 (nel caso dei soggetti passivi trimestrali), nonché dell'IVA relativa alle operazioni effettuate nei suddetti periodi, ma che non sono state ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione;
- al netto dell'IVA detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni registrate dal 1.12.2021 al 20.12.2021 (per i soggetti passivi mensili) ovvero dal 1.10.2021 al 20.12.2021 (per i soggetti passivi trimestrali).

ESEMPIO

Si ipotizza un soggetto passivo mensile che calcola l'acconto IVA 2021 applicando il metodo "effettivo".

Descrizione	Importo
IVA relativa alle fatture emesse nel periodo dal 1.12.2021 al 20.12.2021	20.000,00 euro
IVA relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1.12.2021 al 20.12.2021, ma non ancora fatturate	5.000,00 euro
IVA detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni registrate nel periodo dal 1.12.2021 al 20.12.2021	10.000,00 euro
Acconto IVA 2021	15.000,00 euro (20.000,00 + 5.000,00 – 10.000,00)

ESEMPIO

Si ipotizza un soggetto passivo trimestrale che calcola l'acconto IVA 2021 applicando il metodo "effettivo".

Descrizione	Importo
IVA relativa alle fatture emesse nel periodo dal 1.10.2021 al 20.12.2021	40.000,00 euro
IVA relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1.10.2021 al 20.12.2021, ma non ancora fatturate	10.000,00 euro
IVA detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni registrate nel periodo dal 1.10.2021 al 20.12.2021	20.000,00 euro
Acconto IVA 2021	30.000,00 euro (40.000,00 + 10.000,00 – 20.000,00)

Modalità di versamento

L'acconto IVA 2021 deve essere versato, a mezzo modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

- "6013", per i soggetti passivi mensili;
- "6035", per i soggetti passivi trimestrali.

Si precisa che:

- il versamento dell'acconto IVA non può essere rateizzato (art. 20 co. 1 del DLgs. 9.7.97 n. 241);
- i soggetti passivi trimestrali "per opzione" non devono applicare la maggiorazione del 1% sull'importo dovuto a titolo di acconto IVA (cfr. C.M. 11.12.93 n. 40).

Regolarizzazione	Termine	Sanzione amministrativa ridotta
Entro 30 giorni dalla scadenza (salvo maggiori riduzioni per i versamenti eseguiti entro 14 giorni)	Entro il 26.1.2022	1,5% (1/10 del 15%)
Fra 31 giorni e 90 giorni dalla scadenza	Fra il 27.1.2022 e il 28.3.2022 (il 27.3.2022 è un giorno festivo)	1,67% (1/9 del 15%)
Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2021	Entro il 2.5.2022 (30.4.2022 e 1.5.2022 sono giorni festivi)	3,75% (1/8 del 30%)
Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2022	Entro il 2.5.2023 (30.4.2023 e 1.5.2023 sono giorni festivi)	4,29% (1/7 del 30%)
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2022	A partire dal 3.5.2023	5% (1/6 del 30%)

OSSERVA

Sulla base di quanto sancito dalla giurisprudenza, il versamento tardivo (nel caso di specie, di soli 3 giorni) dell'acconto IVA non può essere sanzionato, se dalla dichiarazione annuale risulta poi che il soggetto passivo avrebbe maturato un credito rispetto all'acconto versato tardivamente (cfr. Cass. 21.2.2014 n. 4145).

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti*